



Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Nota UdM PNRR 10/2023

Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR

Adottata il 5 giugno 2023



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

## **Linee Guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR**

### Sommario

DEFINIZIONI .....	4
INTRODUZIONE.....	13
1. OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO .....	20
2. OBIETTIVI AMBIENTALI .....	22
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DNSH.....	26
4. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE DNSH DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEI SOGGETTI GESTORI .....	31
4.1 La valutazione DNSH in fase di selezione degli interventi (ex ante).....	33
4.1.1 Settori ed attività escluse .....	34
4.1.2 Rispetto della legislazione ambientale.....	34
4.1.3 Valutazione degli obiettivi ambientali .....	40
4.2 La valutazione DNSH in fase di attuazione degli interventi (ex post) .....	43
4.2.1 Fase di stipula del contratto/provvedimento di concessione con i soggetti realizzatori o soggetti beneficiari di aiuti/incentivi.....	44
4.2.2 Esecuzione contratto/attuazione progetto.....	45
4.2.3 Rendicontazione e controllo .....	45
5. ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI VALUTAZIONE .....	46
6. DNSH NELLE PROCEDURE DI APPALTO .....	47
6.1 Predisposizione ed approvazione di un Avviso/Bando di gara .....	49
6.2 Affidamento dei servizi di progettazione.....	50
6.3 Affidamento dei lavori .....	50
6.4 Stipula del contratto con il soggetto realizzatore (appaltatore).....	50
6.5 Esecuzione del contratto d'appalto .....	51
6.6 Documentazione amministrativa per la verifica del principio DNSH .....	52



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	53
ALLEGATI .....	53



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

## DEFINIZIONI

<i>Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR</i>	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
<i>Council Implementing Decision (CID)</i>	Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 Luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia.
<i>Componente</i>	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche. Si articola in una o più Misure.
<i>Corruzione</i>	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
<i>Frode</i>	Comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese "è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

	(ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi”.
<i>Frode (sospetta)</i>	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
<i>Funzione di coordinamento della gestione</i>	Funzione responsabile del presidio e della supervisione circa l'attuazione degli interventi di competenza dell'Amministrazione, nonché della gestione delle risorse finanziarie.
<i>Funzione di monitoraggio</i>	Funzione responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi e del conseguimento dei relativi milestone e target.
<i>Funzione di rendicontazione e controllo</i>	Funzione che provvede alla verifica della regolarità di procedure e spese e del conseguimento di milestone e target, nonché alla rendicontazione finanziaria e di milestone e target nei confronti dell'Ispettorato Generale per il PNRR, quale attività funzionale alla presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
<i>Indicatori comuni</i>	Indicatori utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

<i>Investimento</i>	Spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.
<i>Irregolarità</i>	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
<i>LCA</i> <i>(Life-cycle assessment)</i>	Metodo strutturato e standardizzato a livello internazionale (norme ISO 14040:2006 e ISO 14044:2018) che permette di quantificare i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana associati ad un bene o ad un servizio attraverso l'analisi del suo intero ciclo di vita (approccio cd. "dalla culla alla tomba").
<i>Milestone</i>	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
<i>Missione</i>	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

	“tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
<i>Misura</i>	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti da questo finanziati.
<i>OLAF</i>	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
<i>Opzioni semplificate in materia di costi</i>	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
<i>PNRR (o Piano)</i>	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
<i>Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)</i>	Principio definito all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio, che deve essere verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
<i>Progetto o intervento</i>	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

	realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
<i>Progetti a regia</i>	Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, ossia da altre Amministrazioni centrali diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.
<i>Progetti a titolarità</i>	Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza.
<i>Regime</i>	<p>Meccanismo di valutazione o di verifica relativo ai vincoli DNSH, definito "Regime" dalla Circolare MEF - RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e successivo aggiornamento del 13 ottobre 2022 n.33, da adottare per tutti gli interventi rientranti in una specifica misura.</p> <p>Secondo la citata Circolare MEF, i due regimi valutativi attribuibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Regime 1: l'Investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici</li><li>▪ Regime 2: l'investimento si limita a "non arrecare un danno significativo" ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.</li></ul>



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

<i>Regolamento Tassonomia</i>	Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
<i>Rendicontazione dei milestone e target</i>	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
<i>Rendicontazione di investimento/riforma</i>	Rendicontazione all'Ispettorato Generale per il PNRR da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute e/o dei costi esposti (per OCS) dai Soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli investimenti e/o riforme di competenza.
<i>Rendicontazione delle spese</i>	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del Soggetto attuatore, tramite la trasmissione all'Amministrazione centrale titolare di interventi di apposite domande di rimborso per la liquidazione delle spese sostenute.
<i>RRF</i>	<i>Recovery and Resilience Facility</i> , o Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2021/241.
<i>Riforma</i>	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi per lo sviluppo del Paese. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

	ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
<i>Ispettorato Generale per il PNRR</i>	Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
<i>Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR</i>	Il Si.Ge.Co. consiste nell'organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l'attuazione del PNRR e al fine di fornire all'UE la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione delle operazioni/progetti attuati a livello nazionale (per il PNRR anche target e milestone) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
<i>Sistema ReGiS</i>	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.
<i>Soggetto attuatore</i>	Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR (coincide con il soggetto titolare del codice unico di progetto – CUP). In



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

	<p>particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, indica che i Soggetti attuatori sono: "soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 co. 1 del decreto-legge n. 77/2021 specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".</p>
<i>Soggetto gestore</i>	<p>Soggetto esterno di cui il Ministero titolare della Misura/Investimento (per quegli Investimenti a titolarità rispetto ai quali l'Amministrazione centrale svolge funzioni di Soggetto Attuatore) si avvale per la gestione di attività che necessitano di professionalità tecnico specialistiche. A tali soggetti è delegata la realizzazione di fasi gestionali chiaramente individuate, i cui rapporti sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni.</p>
<i>Soggetto realizzatore o soggetto esecutore</i>	<p>Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).</p>



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

<i>Soggetto beneficiario di aiuti/incentivi</i>	Impresa o e/o operatore economico percettore di benefici derivanti da aiuti di stato e incentivi alle imprese erogati attraverso specifiche misure, bandi, sportelli.
<i>Tagging ambientale climatico</i>	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici individuato ai sensi dell'Allegato VI Regolamento (UE) 2021/241 ( <i>“Metodologia di controllo del clima”</i> ). La Metodologia è richiamata già dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241 laddove richiede che il PNRR debba essere motivato e giustificato attraverso <i>“una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza sono in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, e che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI [...]”</i>
<i>Target</i>	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
<i>Organismo indipendente di audit o Autorità di audit</i>	Struttura che svolge attività di controllo di secondo livello sull'attuazione del PNRR, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

## INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF).

L'accesso ai finanziamenti del “*Recovery and Resilience Facility*” (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per almeno il 37% delle risorse e che, **in nessun caso, violino il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all'ambiente.**

In coerenza con le disposizioni di cui alle normative europee di settore, declinate nelle circolari MEF RGS n. 32/2021 e n. 33/2022, ad ogni buon fine riportate (corredate dei pertinenti allegati) alla pagina Documenti del [sito web del Ministero, sezione Attuazione misure PNRR](#), il presente documento ha l'obiettivo di fornire una guida per le Direzioni generali del MIMIT, degli ulteriori Soggetti attuatori e, ove presenti, dei Soggetti gestori delle misure PNRR utile ad assicurare il puntuale rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” in ogni fase del ciclo di vita delle misure e dei progetti in esse finanziati.

Sulla rilevanza del rispetto di tale principio per una corretta gestione delle misure e dei progetti del PNRR, si ricorda che la Commissione europea, con la comunicazione COM (2023) 99 del 21.02.2023, rubricata “*Recovery and Resilience Facility: Two years on A unique instrument at the heart of the EU's green and digital transformation*”, disponibile al link [COM 2023 99 1 EN.pdf \(europa.eu\)](#), ha chiaramente indicato che **le misure (e i progetti) che non rispettano il DNSH non sono eleggibili, neanche per parte, a valere sulle risorse PNRR** e che le milestone e target conseguiti in violazione del DNSH saranno dalla Commissione europea considerati NON raggiunti in maniera soddisfacente: “*In accordance with the RRF Regulation, measures that do not respect the principle of 'do no significant harm' (DNSH) are not eligible under the Facility. Moreover, the milestones and*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

*targets of measures found in breach of DNSH requirements would not be considered satisfactorily fulfilled, and this methodology would apply to determine the amount to be suspended”.*

Data la rilevanza di quanto innanzi esposto, al fine di garantire il puntuale rispetto dei vincoli DNSH in ogni fase di attuazione degli interventi PNRR, i **Soggetti Attuatori e/o Gestori sono chiamati a:**

- **progettare e attuare gli interventi** in maniera che essi siano conformi al principio del DNSH, inserendo gli **opportuni richiami** e le relative indicazioni nell'ambito degli atti di propria competenza.

Se il DNSH è richiamato espressamente nel CID, compresa la sezione di descrizione della componente e/o della misura, e/o negli *Operational arrangement*, è necessario riportarlo espressamente in tutti i provvedimenti attuativi della Misura, unitamente alla lista di esclusione delle attività, alle eccezioni e alle note, così come riportate nel CID e nell'appendice alla scheda 26 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH (nella sua ultima versione diramata con circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33 e nella circolare MEF-RGS del 11 agosto 2022 n. 30), quale criterio di ammissibilità esplicito, non essendo ritenuta in tal caso e a tal fine sufficiente un'autodichiarazione ex post da parte del beneficiario;

- **attestare** attraverso il rilascio di apposita dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello allegato alle presenti linee guida, nelle fasi di rendicontazione delle spese e degli obiettivi intermedi e specifici di progetto, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH, **allegando inoltre le check list per i controlli svolti sui beneficiari/destinatari finali dei fondi**, in base a quanto previsto dalla Circolare MEF - RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e successivo aggiornamento del 13 ottobre 2022 n.33. Allo scopo di profilare più puntualmente la verifica DNSH in riferimento alle singole Misure, è possibile, da parte dei Soggetti Attuatori e/o dei Soggetti Gestori, adeguare le check list predette alle specificità di ogni singola misura, motivando adeguatamente e informando questa Unità di missione per attivare in tal modo un previo confronto.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le check list e l'attestazione DNSH di cui innanzi sono **documenti propedeutici all'Attestazione**, da rendere direttamente nel sistema ReGIS a cura di ogni Soggetto attuatore in fase sia di selezione dei progetti e/o di procedura di gara e in fase di presentazione del rendiconto di progetto, a conferma dell'avvenuta verifica da parte dello stesso del puntuale rispetto di tutti i principi e condizionalità PNRR, richiesta dalla **Circolare MEF RGS 16/2023**, rubricata "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*", disponibile sul sito internet del Ministero al link [Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 14 aprile 2023, n. 16 \(mef.gov.it\)](#)<sup>1</sup>.

Inoltre, come già indicato nelle Linee guida per la predisposizione dei provvedimenti attuativi emanate da questa Unità di missione (Nota UDM PNRR 5/2023), le Direzioni generali titolari di misure dovranno avere cura di indicare espressamente il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" **negli atti convenzionali e/o gli accordi conclusi con i Soggetti attuatori e/o gestori delle misure**, richiedendo al contempo a questi ultimi una prima attività di verifica del rispetto puntuale di tale principio in ogni fase di attuazione del/i progetto/i finanziato/i, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida.

Per agevolare la corretta applicazione di queste previsioni, si riporta di seguito una **Tabella riepilogativa delle misure di competenza del MIMIT**, con indicazione del **tagging climatico** al 100% ove presente, del **Regime DNSH** applicabile, delle **Schede tecniche** individuate come pertinenti dalla Circolare MEF - RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e delle corrispondenti **Check List** di riferimento. Si rimanda ai paragrafi successivi e agli allegati al

---

<sup>1</sup> L'Attestazione di cui alla circolare MEF RGS 16/2023 è resa nel sistema ReGIS e richiede, per ognuno degli 8 punti di controllo PNRR, identificati nella Circolare MEF RGS 30/2022 (tra cui il DNSH), l'allegazione di documenti a comprova, tra cui le check list DNSH e l'attestazione a cura del Soggetto attuatore e/o gestore descritti nella presente Nota.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

presente documento per l'approfondimento dei relativi aspetti (Schede tecniche e Check List), ad ogni buon fine presenti sul sito internet del Ministero, sezione Attuazione misure PNRR, pagina "Documenti".

Come già innanzi evidenziato, al fine di profilare puntualmente la verifica DNSH sulla base delle singole misure, **le Direzioni generali, in raccordo con i Soggetti Attuatori e/o Gestori, potranno assumere ogni utile iniziativa per dare attuazione, d'intesa con l'Unità di Missione, alle modalità di rispetto del principio DNSH stabilite dalla presente guida, in base alle specificità dei bandi, degli avvisi e della relativa normativa di settore.**

In tali casi, le presenti linee guida rivestono funzione di indirizzo dell'attività degli attuatori. Tale attività, ad esempio, potrà essere esercitata attraverso circolari ed altri strumenti che saranno condivisi con l'UdM e resi disponibili sul sito web del Ministero, sezione Attuazione misure PNRR, pagina "Documenti"<sup>2</sup>, assieme alla presente guida.

L'archiviazione e la pubblicazione online di tutta la manualistica, la documentazione esplicativa e gli strumenti di verifica DNSH, messi a disposizione dall'Amministrazione e dagli Attuatori, costituiranno un utile base di condivisione e confronto all'interno del MIMIT.

Ogni ulteriore richiesta di approfondimento o chiarimento sul tema DNSH può essere veicolata all'UdM attraverso gli indirizzi dell'Ufficio di coordinamento della gestione: [pnrr-attuazione@mise.gov.it](mailto:pnrr-attuazione@mise.gov.it).

<sup>2</sup> [Documenti PNRR \(mise.gov.it\)](https://www.mise.gov.it/it/pnrr/documenti): <https://www.mise.gov.it/it/pnrr/documenti>

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

**Tabella 1 Elenco Investimenti**

Misura	Componente	Investimento	Sotto-investimento	Tagging climatico	Regime	Schede tecniche	Check List
M1	C2	I 1.1 Transizione 4.0			Regime 2	Scheda 26	CL 26
M1	C2	I 4 Tecnologie satellitari ed economia spaziale			Regime 2	Scheda 3, 5, 6, 8	CL 3, 5, 6, 8
M1	C2	I 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive <sup>3</sup>			Regime 2	Scheda 26	CL 26
M1	C2	I 6 Investimenti nel sistema della proprietà industriale	Brevetti+		Regime 2	Scheda 26	CL 26
			Poc		Regime 2	Scheda 26	CL 26
			UTT		Regime 2	Scheda 26	CL 26

<sup>3</sup>A seguito di interlocuzione con l'UdM NG-EU, è stato concordato di applicare esclusivamente la scheda tecnica 26, contenuta all'interno della Guida allegata alla circolare MEF RGS 33/2022, alle Misure M1C2 I5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive, M1C2 I6 Investimenti nel sistema della proprietà industriale (al sub-investimento Nuova infrastruttura digitale non è applicabile alcuna Scheda) e M2C2 I5.1 Rinnovabili e batterie. Vedasi nota UDM PNRR prot. 3693 del 31.05.2023 inoltrata in tal senso al MEF UDM NG-EU.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

			Knowledge share		Regime 2	Scheda 26	CL 26
			Nuova infrastruttura digitale		Regime 2		
M2	C2	I 5.1 Rinnovabili e batterie	5.1.1 Fotovoltaico	100%	Regime 1	Scheda 26	CL 26
			5.1.2 Eolico	100%	Regime 1	Scheda 26	CL 26
			5.1.3 Batterie	100%	Regime 1	Scheda 26	CL 26
M2	C2	I 5.4 Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica		100%	Regime 1	Scheda 26	CL 26
M4	C2	I 2.1 IPCEI green		100%	Regime 1	Scheda 26	CL 26
		I 2.1 IPCEI digital <sup>4</sup>			Regime 2	Scheda 26	CL 26

<sup>4</sup> Si rileva che l'intervento IPCEI si compone di 2 sub-interventi: settore digitale e settore green. Il settore green (es. idrogeno) presenta un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici pari al 100% (area di intervento 022 secondo l'Allegato VI al Reg.241/2021). Può pertanto ritenersi corretta l'attribuzione del Regime 1. Per il settore digital, a seguito di interlocuzione con l'UdM NG-EU, si è concordato di applicare il Regime 2. Vedasi nota UDM PNRR prot. 3693 del 31.05.2023 inoltrata in tal senso al MEF UDM NG-EU.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

M4	C2	I 2.2 Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa green		100%	Regime 1	Scheda 26	CL 26
		I 2.2 Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa digital			Regime 2	Scheda 26	CL 26
M4	C2	I 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico			Regime 2	Scheda 26	CL 26
M4	C2	I 3.2 Finanziamento di Start up			Regime 2	Scheda 26	CL 26
M5	C1	I 1.2 Creazione di imprese femminili			Regime 2	Scheda 26	CL 26



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

## 1. OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento contiene le indicazioni operative generali in ordine alle modalità e alle procedure da seguire al fine di garantire il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH) a beneficio dei Soggetti Attuatori e dei Soggetti Gestori delle misure PNRR.

Si premette infatti che, sulla base di quanto precisato dal Si.Ge.Co emanato dal MIMIT, “con riferimento ad alcuni interventi a titolarità, per la gestione di attività che necessitano di professionalità specifiche, il MIMIT si avvale del supporto tecnico-specialistico di soggetti esterni all'amministrazione, ai quali è delegata la realizzazione di fasi gestionali chiaramente individuate (Soggetti gestori). In questi casi, i rapporti con soggetti esterni coinvolti nell'attuazione degli interventi PNRR sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni che contengano la specifica delle fasi gestionali e delle funzioni ad essi spettanti.”

In particolare, **sono fornite indicazioni ai Soggetti attuatori e ai Soggetti gestori rispetto alla corretta predisposizione e compilazione della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto del principio DNSH**, fornendo inoltre il modello di autodichiarazione di conformità al principio DNSH e le check-list da compilare, come suggerite dalla Circolare MEF - RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

Il Ministero si riserva la facoltà di elaborare aggiornamenti al presente documento a seguito di nuovi atti legislativi e/o documenti che dovessero essere emanati, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti.

Come innanzi richiamato, i Soggetti Attuatori/Gestori, qualora lo ritenessero necessario ed ai fini della più puntuale applicazione delle norme di riferimento relative al principio DNSH, avranno la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione della normativa e degli atti amministrativi applicabili per gli specifici bandi/sportelli ed investimenti. Le indicazioni potranno essere fornite attraverso note, circolari o atti dei Soggetti Attuatori/Gestori o



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

attraverso l'emanazione di più puntuali strumenti di verifica (es. *check list* profilate per i singoli bandi o investimenti).<sup>5</sup>

**Le indicazioni contenute nelle presenti Linee guida derivano dal combinato disposto di atti legislativi nazionali e di indicazioni derivanti dagli atti di seguito elencati:**

- regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il *dispositivo per la ripresa e la resilienza - recovery and resilience facility* (regolamento RRF);
- regolamento (UE) 2020/852 (*regolamento Tassonomia*) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a un obiettivo ambientale e se non arreca un danno significativo a nessun obiettivo ambientale;
- regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (*regolamento InvestEU*);
- *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (orientamenti tecnici DNSH)* di cui alla comunicazione della Commissione 2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021;
- *Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU* di cui alla comunicazione della Commissione (2021/C 280/01) del 13 luglio 2021;
- decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (*Council Implementing Decision CID*) e relativo allegato, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota

---

<sup>5</sup> Si segnala in merito la Circolare DG Incentivi alle imprese del 28 marzo 2022, n. 120820 "Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR", disponibile al link: <https://www.mise.gov.it/it/incentivi/contratti-di-sviluppo>



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

LT161/21 del 14 luglio 2021, di approvazione del PNRR italiano e successivi *Operational Arrangements* (OA);

- *schede di autovalutazione* delle misure di riferimento<sup>6</sup>, che illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH;
- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente* (circolare MEF 32/2021) e relativo aggiornamento adottato con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33 del 13 ottobre 2022 (circolare MEF 33/2022) e relative schede tecniche;
- *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori* di cui alla circolare MEF 30/2022.

## **2. OBIETTIVI AMBIENTALI**

L'articolo 9 del Regolamento Tassonomia individua i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio in esame, e precisamente:

1. *mitigazione dei cambiamenti climatici;*
2. *adattamento ai cambiamenti climatici;*
3. *uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;*
4. *transizione verso un'economia circolare;*
5. *prevenzione e riduzione dell'inquinamento;*
6. *protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.*

---

<sup>6</sup> Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito *italiadomani.gov.it* (<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>).



## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

In relazione a ciascuno degli obiettivi ambientali, l'ambito di definizione di danno significativo che può essere apportato da un'attività economica, è fornito al paragrafo 1, articolo 17, del *Regolamento Tassonomia*, secondo quanto riportato dalla tabella successiva.

Tabella 2: Danno significativo per obiettivo ambientale

Obiettivo ambientale: art. 9 Reg. 2020/852	Danno significativo: art. 17 Reg. 2020/852	Definizioni applicabili: art. 2 Reg. 2020/852
a) <i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i>	Se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra	<i>Mitigazione dei cambiamenti climatici</i> : il processo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2°C e di proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi. <i>Gas a effetto serra</i> : uno dei gas a effetto serra di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
b) <i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i>	Se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi	<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> : il processo di adeguamento ai cambiamenti climatici attuali e previsti e ai loro effetti.
c) <i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i>	Se l'attività nuoce: i. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; ii. al buono stato ecologico delle acque marine	<i>Acque marine</i> : acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE. <i>Acque superficiali</i> : acque superficiali quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2000/60/CE. <i>Acque sotterranee</i> : acque sotterranee quali definite all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2000/60/CE. Buono stato ecologico: il buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE <i>Buono stato</i> : a) per le acque superficiali: aventi sia un «buono stato ecologico» quale definito all'articolo 2, punto 22), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato chimico delle acque superficiali» quale definito all'articolo 2, punto 24), della stessa



## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

		<p>b) per le acque sotterranee: aventi sia un «buono stato chimico delle acque sotterranee» quale definito all'articolo 2, punto 25), della direttiva 2000/60/CE sia un «buono stato quantitativo» quale definito all'articolo 2, punto 28), della stessa</p> <p><i>Buon potenziale ecologico:</i> il buon potenziale ecologico quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2000/60/CE</p>
<p>d) <i>Economia circolare (compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti)</i></p>	<p>Se:</p> <p>i. l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;</p> <p>ii. l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;</p> <p>iii. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente</p>	<p><i>Economia circolare:</i> un sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse nell'economia è mantenuto il più a lungo possibile, migliorandone l'uso efficiente nella produzione e nel consumo, così da ridurre l'impatto ambientale del loro uso, riducendo al minimo i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.</p> <p><i>Gerarchia dei rifiuti:</i> la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.</p>
<p>e) <i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i></p>	<p>Se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio.</p>	<p><i>Inquinamento:</i></p> <p>a) <i>l'introduzione diretta o indiretta di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel terreno in conseguenza di un'attività umana</i></p> <p>b) <i>nel contesto dell'ambiente marino, inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 8), della direttiva 2008/56/CE</i></p> <p>c) <i>nel contesto dell'ambiente acquatico, inquinamento quale definito all'articolo 2, punto 33), della direttiva 2000/60/CE</i></p> <p><i>Inquinante:</i> sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell'aria, nell'acqua o nel terreno</p>



## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

		<p><i>che potrebbe nuocere alla salute umana o all'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi</i></p> <p><i>Suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi</i></p>
<p>f) <i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</i></p>	<p>Se l'attività:</p> <p>i. nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;</p> <p>ii. nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'UE.</p>	<p><i>Ecosistema: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale.</i></p> <p><i>Biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, e i complessi ecologici di cui fanno parte e include la diversità nell'ambito delle specie, tra le specie e degli ecosistemi.</i></p>

Per ciascuno degli obiettivi ambientali, il *Regolamento Tassonomia* abilita la Commissione a stabilire c.d. “criteri di vaglio tecnico”<sup>7</sup> attraverso l’emanazione di atti delegati, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale all’obiettivo ambientale di riferimento e che questa non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale<sup>8</sup>.

La valutazione dell’attività economica in base ai criteri sopra citati dovrà tener conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa, nonché “*dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in*

<sup>7</sup> I cui requisiti sono definiti all’art. 19 del *Regolamento Tassonomia*.

<sup>8</sup> Al momento della pubblicazione della presente circolare è stato emanato il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi” (Art. 17 Reg. (UE) 852/2020, paragrafo 2).

### 3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DNSH

Per le misure attuate tramite incentivi alle imprese o assimilate, la valutazione del rispetto del principio DNSH o del contributo positivo agli obiettivi ambientali è effettuata tenendo conto:

- A.** delle **condizioni di esclusione settoriali** previste nell'ambito del PNRR;
- B.** dei **vincoli di tagging climatico** individuati nell'ambito del PNRR e dei corrispondenti Regimi di verifica DNSH individuati dal MEF;
- C.** della **dimensione dell'investimento**, con una soglia di differenziazione delle metodologie di valutazione pari a 10 mln/€.

Per misure attuate tramite appalti pubblici, si prega di analizzare i punti 7 e seguenti della presente Nota.

#### A. Condizioni di esclusione settoriali

In base alle indicazioni riportate nell'Allegato riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia<sup>9</sup> del 13 luglio 2021, e come specificato dall'Appendice alla Scheda 26 allegata alla Circolare MEF - RGS n. 33 del 13 ottobre 2022, sono escluse dai finanziamenti del Piano:

- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>10</sup>;

<sup>9</sup> Disponibile al link [Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](#)

<sup>10</sup> Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

- attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>11</sup>;
- attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>12</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>13</sup>;
- attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente

La Commissione Europea ha recentemente chiarito che la lista di esclusione completa di note deve essere inserita come criterio di ammissibilità non solo se richiamata a livello di Milestone e Target nel CID, ma anche qualora vi si faccia riferimento nella descrizione della componente, negli *Operational Arrangements* o nella descrizione della misura. **Per quanto riguarda gli investimenti del MIMIT, è necessario inserire la lista di esclusione, completa di note, quale criterio di ammissibilità in tutti i provvedimenti attuativi, provvedendo, qualora i bandi/avvisi/decreti di assegnazione risorse siano già stati pubblicati e siano privi del riferimento alla lista d'esclusione, ad inserirla nei primi atti successivi, ivi inclusi gli atti d'obbligo.**

---

<sup>11</sup> Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

<sup>12</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

<sup>13</sup> L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

Inoltre, con specifico riferimento all'Intervento "Transizione 4.0" (M1-C2-I1.1), l'appendice della Scheda 26, inclusa nella Circolare MEF del 13 ottobre 2022 n. 33, elenca i settori non finanziabili classificati in base al settore di attività ATECO. L'esclusione si applica limitatamente ai crediti d'imposta che interessano attività di ricerca, sviluppo e innovazione e beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati), come previsto nelle schede di Self assessment DNSH.

### B. *Tagging climatico e Regimi di verifica DNSH*

Il concetto di *tagging* climatico deriva dalla Metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 (Regolamento RRF). Si tratta di una metodologia che individua una serie di c.d. "campi di intervento" cui sono associati predeterminati coefficienti di sostegno agli obiettivi climatico-ambientali (0%; 40%; 100%) in funzione dei quali è così determinato il *tagging* climatico di ogni misura del PNRR.

In presenza di un *tagging* climatico pari al 100%, la misura rientra nella fattispecie di contribuzione sostanziale all'obiettivo "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" e si applicano quindi i criteri di vaglio tecnico del relativo Regolamento delegato (Regolamento delegato (UE) 2021/2139).<sup>14</sup>

L'applicazione della metodologia è affidata agli Stati membri e, in fase programmatica, ad ogni misura del PNRR e ad ogni investimento è stato associato il relativo *tagging* climatico, sostanzialmente in base al solo rispetto all'obiettivo della "mitigazione dei cambiamenti climatici".

---

<sup>14</sup> Bisogna precisare, infatti, che l'argomento è in continua evoluzione all'atto del presente documento ed è strettamente connesso con lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione sul tema della Tassonomia. Al momento, sono stati definiti i requisiti per il contributo sostanziale alla "mitigazione dei cambiamenti climatici" e all' "adattamento ai cambiamenti climatici", descritti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139. La valutazione effettuata in fase di approvazione del PNRR venne fatta esclusivamente rispetto l'obiettivo mitigazione dei cambiamenti climatici. La stessa Guida Operativa del MEF, allegata alla circolare MEF 33/2022, precisa che i ragionamenti effettuati sui "Regimi" di verifica riguardano solamente l'obiettivo mitigazione dei cambiamenti climatici. È, dunque, presumibile che a seguito dell'evoluzione comunitaria seguiranno mutamenti a livello nazionale, follow up valutativi, aggiornamenti della Guida Operativa e, a cascata della documentazione emanata dalle diverse amministrazioni, tra cui il presente documento.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

Gli orientamenti applicativi della metodologia, ai fini delle verifiche necessarie per valutare il rispetto del principio DNSH, sono stati successivamente declinati nella *Guida operativa* allegata alla circolare MEF 33/2022. Sulla base di quanto stabilito dalla *Guida operativa*, la valutazione del rispetto del principio DNSH assume due declinazioni che sono state denominate “Regimi” di verifica dalla guida stessa e che sono distinte in base al *tagging* associato a ciascuna misura:

- contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (**Regime 1**)
- mero rispetto del principio DNSH (**Regime 2**).

Per ogni misura del PNRR l'attribuzione a una o all'altra delle due fattispecie dipende da quanto dichiarato dalle Amministrazioni titolari nelle schede di autovalutazione DNSH e dal c.d. *tagging* climatico derivante dalla Metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI del regolamento RRF.

La Tabella 1 “*Elenco Investimenti*” riportata nell'introduzione al presente documento indica in modo sintetico il **Regime applicabile ad ogni investimento**.

Tale informazione sarà fondamentale per scegliere il corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in quell'investimento.

Come specificato dalla Circolare MEF 33/2022, l'indicazione del Regime 1 si applica **all'attività principale**, per il quale nel template DNSH (*vedi Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento come di seguito dettagliate*) è stato dichiarato un contributo sostanziale. Eventuali interventi accessori dovranno rispettare il Regime 2.

**Di seguito si ricostruisce in dettaglio il processo di individuazione dei Regimi di riferimento per le misure previste dal PNRR.**

Durante la predisposizione del Piano – sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione europea con comunicazione C (2021) 1054 del 12.02.2021, in materia di orientamenti tecnici DNSH – questa Amministrazione ha elaborato per ogni misura PNRR



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

di propria competenza delle **schede di autovalutazione** determinando, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, gli effetti diretti e indiretti attesi.

Le schede di autovalutazione, quindi, illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH fornendo precise informazioni finalizzate a garantire che gli effetti sugli obiettivi ambientali siano mantenuti ad un livello di sostenibilità.

In tal senso, esse costituiscono elementi guida per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR.

Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it) (<https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>) e inoltre sul sito del Ministero alla pagina [Documenti PNRR \(mimit.gov.it\)](https://mimit.gov.it) – sezione “Controllo, Rendicontazione e Antifrode”.

Quanto dichiarato dalle Amministrazioni titolari **nelle schede di autovalutazione** DNSH e il c.d. **tagging climatico**, derivante dalla *Metodologia di controllo del clima* di cui all'Allegato VI del regolamento RRF<sup>15</sup>, determinano per ogni misura del Pnrr l'attribuzione di due diversi regimi valutativi del DNSH:

- **Regime 1:** l'investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali e necessita quindi di una valutazione positiva sul rispetto dei criteri, previsti dalla normativa europea, per determinare a quali condizioni un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali (vedi REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021)<sup>16</sup>. Quando è dimostrato il "contributo sostanziale" a uno dei sei obiettivi ambientali, è considerata implicita la conformità al principio DNSH per tale obiettivo. In tale caso si dovrà quindi dimostrare l'assenza di danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali;

<sup>15</sup> La *Metodologia di controllo del clima* di cui all'Allegato VI del regolamento RRF individua una serie di c.d. “campi di intervento” cui sono associati predeterminati *coefficienti di sostegno* agli obiettivi climatico-ambientali (0%; 40%; 100%) in funzione dei quali è così determinato il *tagging climatico* di ogni misura del PNRR.

<sup>16</sup> Come sopra dettagliato, al momento della stesura del presente documento, gli Atti Delegati pubblicati dalla Commissione il 4 giugno 2021, descrivono il contributo sostanziale per i soli primi due obiettivi della DNSH: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici.



## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

- **Regime 2:** l'investimento si limita a “non arrecare un danno significativo” ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

### C. Dimensione dell'investimento

Con riferimento alle misure comportanti la concessione di incentivi o assimilate, sulla base dei principi degli **Orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità** redatti per il *Fondo InvestEU*<sup>17</sup>, la dimensione di investimento determina diverse modalità di verifica del DNSH che, per gli investimenti al di sotto della soglia di 10 milioni di Euro (Iva esclusa), è **semplificata**, (cfr. Scheda 26 allegata alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, investimenti definiti come “Categoria 2”), mentre per gli investimenti al di sopra della soglia di 10 milioni di Euro (Iva esclusa), è più **approfondita** (cfr. Scheda 26 Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, investimenti definiti come “Categoria 1”).

## 4. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE DNSH DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI E DEI SOGGETTI GESTORI

Il perseguimento del principio DNSH è un obbligo del soggetto attuatore/gestore, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale principio generale, come previsto da diverse circolari MEF RGS e dalla COM (2023) 99 innanzi richiamata.

Ai fini della valutazione DNSH, in primo luogo, è necessario che il Soggetto attuatore/gestore abbia svolto alcune attività propedeutiche:

- elabora gli schemi di presentazione delle istanze di accesso tenendo conto del principio DNSH e, ove necessari, le check list DNSH e gli schemi di relazione/matrice

<sup>17</sup> Disponibili al link [Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU \(europa.eu\)](#)



## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

ambientale, tenendo conto di quanto indicato nel presente documento e a quanto previsto negli atti e documenti indicati nei precedenti punti.

- assicura di disporre di adeguate risorse tecniche e procedure nonché di avvalersi, laddove richiesto di esperti esterni da attivare;
- introduce negli atti di attribuzione del finanziamento le necessarie condizioni per il rispetto del DNSH e delle ulteriori condizioni di contribuzione sostanziale agli obiettivi ambientali o di sostenibilità climatica e ambientale applicabili.

Peculiari disposizioni sono dettate nel paragrafo 6 di questa nota per le misure attuate tramite appalti pubblici.

Il Soggetto attuatore/gestore dell'intervento è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH in due fasi distinte rispetto al momento di concessione del beneficio, ovvero nella fase *ex-ante* (selezione dei progetti) e in quella *ex-post* (attuazione).

In particolare:

- **la fase ex ante** corrisponde alle procedure di selezione, che comprendono la presentazione delle domande e delle istanze di agevolazione, le procedure di istruttoria fino alla concessione delle agevolazioni o alla stipula dei contratti;
- **la fase ex post** corrisponde alle procedure di attuazione/esecuzione dei progetti. In termini di iter agevolativo, corrisponde alle attività che si espletano successivamente alla concessione o alla stipula dei contratti, ovvero durante i controlli pre-erogazione (verifica della documentazione di rendicontazione delle spese e delle relazioni/verbali attestanti la chiusura dei progetti da parte del beneficiario).

Come previsto dalla Circolare MEF n. 30 dell'11 agosto 2022,<sup>18</sup> per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH in fase di attuazione, è opportuno che i Soggetti attuatori e/o gestori:

- nelle fasi di programmazione, indirizzino gli interventi in modo che essi siano conformi al principio DNSH, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza;

---

<sup>18</sup> Disponibile al link [https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare\\_n\\_30\\_2022/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/)



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

- adottino criteri conformi al principio DNSH nelle procedure di selezione dei progetti per assicurare una progettazione ed una realizzazione adeguata.

È, inoltre, necessario che i Soggetti attuatori e/o gestori:

- attestino, nelle fasi di rendicontazione delle spese e dei target (o degli indicatori dei target associati al progetto), il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e producano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Come richiamato già alla pagina 13, in linea con le previsioni della Circolare MEF RGS 16/2023, l'attestazione dell'avvenuto espletamento di tutte le verifiche sul rispetto del principio DNSH, svolte dai Soggetti attuatori/gestori, **viene effettuata direttamente nel sistema ReGIS** al momento della registrazione dei dati relativi a ciascuna procedura e per ciascuna delle fasi ex ante ed ex post, su indicate e di seguito meglio illustrate (selezione progetti, selezione appaltatori, rendiconto di progetto), apponendo specifico **flag informatico** e allegando le opportune evidenze.

### **4.1 La valutazione DNSH in fase di selezione degli interventi (ex ante)**

La valutazione del rispetto del principio DNSH da parte del Soggetto attuatore o gestore, in fase istruttoria, si articola in tre punti:

- A. identificazione dei settori e attività escluse;
- B. presentazione, da parte dei soggetti realizzatori/beneficiari degli investimenti, della documentazione di seguito descritta attestante il rispetto della legislazione ambientale europea e nazionale vigente;
- C. valutazione, da parte del Soggetto attuatore/gestore, del rispetto dei sei criteri tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

### **4.1.1 Settori ed attività escluse**

Si rimanda al riguardo alle cause di esclusione come dettagliate al paragrafo 3 “Criteri di valutazione del DNSH” del presente documento.

### **4.1.2 Rispetto della legislazione ambientale**

Tutte le operazioni sostenute devono rispettare la legislazione dell'UE e nazionale applicabili. A tal fine i soggetti proponenti, in fase di domanda, forniscono una dichiarazione di merito alla conformità giuridica del progetto di investimento da realizzare, evidenziando gli elementi di prova.

In particolare, è responsabilità dei Soggetti attuatori e/o gestori verificare la documentazione presentata da parte dei soggetti realizzatori e/o beneficiari degli investimenti attestante il rispetto della legislazione ambientale, ed in particolare:

- la dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, eurounionale, nazionale, regionale;
- la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH e/o relazione di sostenibilità ambientale e dei criteri per contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici ove applicabili (Regime 1), come dettagliato a titolo esemplificativo dalla Tabella 4 “*Contenuti esemplificativi della valutazione DNSH in fase istruttoria*” che segue.

Come già menzionato nel precedente paragrafo, la verifica si articola in base al Regime attribuito all'investimento e alla dimensione dell'intervento (CUP), e diviene più o meno complessa in base alle soglie fissate per l'applicazione dei principi degli Orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità (redatti per il Fondo Invest EU).

Per illustrare meglio l'articolazione dei meccanismi di verifica, a titolo esemplificativo ed orientativo per le attività del Soggetto attuatore/gestore, **si riportano di seguito due prospetti esemplificativi.**



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

**La Tabella 3 “Prospetto riepilogativo delle classificazioni e definizioni presenti nella Scheda Tecnica 26 allegata alla circolare MEF 33/2022”**, ha lo scopo di esporre sinteticamente tutte le diverse casistiche di verifica DNSH che possono verificarsi applicando, ai diversi investimenti programmati, la Scheda Tecnica 26 redatta dal MEF. Il prospetto fa riferimento a Matrici Ambientali utili per la verifica del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla mera verifica rispetto del principio DNSH i cui format vengono allegati alle presenti Linee Guida (allegato 4).

**Tabella 3 - Prospetto riepilogativo delle classificazioni e definizioni presenti nella Scheda Tecnica 26 allegata alla circolare MEF 33/2022**

<p><b>Regime di verifica:</b> la verifica del Principio DNSH viene diversificata in base al fatto che l'Investimento (e dunque la misura e non il singolo progetto) contribuisca o meno al primo dei 6 obiettivi ambientali previsti dal "Regolamento Tassonomia 852/2020"</p>	<p><b>Categoria di Intervento:</b> gli interventi vengono classificati in base a 2 fattori: 1- Soglia di investimento (maggiore o minore di 10 Milioni di Euro); 2- Dimensione di Impresa (Grandi Imprese vengono distinte da altre categorie di Impresa ovvero "PMI, piccole imprese a media capitalizzazione, altre imprese ammissibili")</p>	
	<p><b>Categoria 1: Grandi Imprese</b> che realizzano Investimenti o che ricevano "finanziamenti diretti nel capitale" <b>superiori a 10 M€</b></p>	<p><b>Categoria2:</b> Un'operazione ricade in questa categoria quando si verifica anche solo una delle 2 condizioni di seguito elencate: - Operazioni che finanziano Investimenti o "finanziamenti diretti nel capitale" <b>inferiori a 10 M€</b>; - Operazioni dirette a <b>imprese diverse da Grandi Imprese</b>: "PMI, piccole imprese a media capitalizzazione, altre imprese ammissibili" (cit. scheda 26 MEF)</p>
<p><b>Regime 1:</b> Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici</p>	<p><b>Verifica di sostenibilità ambientale: Relazione</b> di sostenibilità ambientale in linea con gli "Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU"</p>	<p><b>Verifica del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici</b> semplificata: condizioni di esclusione settoriali + Matrice contributo Mitigazione</p>
		<p><b>Verifica del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici tramite Matrice contributo Mitigazione + Verifica DNSH tramite Matrice Ambientale DNSH:</b> Eccezione prevista dal MIMIT per imprese "diverse da Grandi" che realizzano investimenti superiori a 10 M€</p>
<p><b>Regime 2:</b> Mero rispetto del DNSH (do no significant harm)</p>	<p><b>Verifica DNSH tramite Matrice Ambientale DNSH (salvo quanto previsto dal</b></p>	<p><b>Verifica DNHS semplificata:</b> condizioni di esclusione settoriali</p>
		<p><b>Verifica DNSH tramite Matrice Ambientale DNSH:</b> Eccezione prevista dal MIMIT per</p>



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

	<b>CID per M1C2 I5.1 e M4C2 I3.2)<sup>19</sup></b>	imprese "diverse da Grandi" che realizzano investimenti superiori a 10 M€
--	--	---

La **Tabella 4** “**Contenuti esemplificativi della valutazione DNSH in fase istruttoria**”, specifica, ancor più dettagliatamente, le diverse tipologie di documentazione che le imprese beneficiarie dovranno trasmettere e le verifiche che dovranno essere compiute da Soggetti Attuatori e Gestori, in funzione del Regime di verifica DNSH applicabile e della dimensione dell'investimento oggetto del progetto proposto, ovvero:

- 1. Verifica del mero rispetto del principio DNSH;**
- 2. Verifica del contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo “mitigazione cambiamenti climatici”** (richiesta specificamente dalla Guida operativa allegata alla circolare MEF 33/2022 per tutti gli Investimenti classificati con “Regime 1”);
- 3. Verifica di sostenibilità ambientale.**

La tabella 4 è ordinata in base alla semplicità del meccanismo di verifica; espone, dunque, innanzitutto tutte le casistiche afferenti ai progetti rientranti nella Categoria 2, partendo da quelle che prevedono la verifica DNSH semplificata attraverso il mero rispetto delle condizioni di esclusione settoriale, sino a quelle più complesse che prevedono la “Verifica del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici”, per poi proseguire con le tipologie di verifica applicabili ai progetti delle Grandi Imprese.

<sup>19</sup> Salvo quanto previsto espressamente dalla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 Luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia (CID) in merito alle due misure “M1C2 I 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive” e “M4C2 I 3.2 Finanziamento di Start up”, laddove è espressamente prevista “l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU”



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

**Tabella 4 - Contenuti esemplificativi della valutazione DNSH in fase istruttoria<sup>20</sup>**

Combinazione Regime applicabile e Categoria di intervento	Tipologia di verifica applicabile	Informazioni fornite dalle imprese	Verifiche a carico del soggetto gestore attuatore/gestore
Regime 2 Categoria 2	Verifica DNSH	L'impresa: - elabora una dichiarazione di conformità giuridica, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti)	Il soggetto attuatore/gestore: - verifica la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.) - verifica il rispetto delle condizioni settoriali e delle attività escluse <sup>21</sup>
Regime 2 Categoria 2 (eccezione prevista per PMI che realizzano investimenti superiore a 10 mln/€)	Verifica DNSH	L'impresa: - elabora una dichiarazione di conformità giuridica, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti) - elabora una matrice ambientale, contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, contenuta nell'allegato 4 (foglio 2) alle presenti Linee Guida	Il soggetto attuatore/gestore: - verifica la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.) - verifica il rispetto delle condizioni settoriali e delle attività escluse; - verifica il rispetto del principio DNSH e dei principi della sostenibilità ambientale esaminando la matrice ambientale trasmessa dal beneficiario finale
Regime 1 Categoria 2	Verifica del contributo sostanziale alla mitigazione	L'impresa: - elabora una dichiarazione di conformità, allegando gli	Il soggetto attuatore/gestore: - verifica la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento

<sup>20</sup> Dal combinato disposto del regime applicabile e della dimensione dell'investimento si individuano i contenuti specifici delle attività di valutazione in fase istruttoria, da confermarsi poi in fase attuativa e a conclusione dei progetti.

<sup>21</sup> Non appare necessario richiedere ulteriore documentazione all'impresa per verificare le condizioni di esclusione settoriale, essendo il settore di appartenenza chiaramente indicato nei documenti di candidatura e verificabile dal Soggetto Gestore in fase di istruttoria. I settori esclusi sono, altresì, richiamati nei rispettivi provvedimenti amministrativi (avvisi, decreti) di selezione delle operazioni.



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

	dei cambiamenti climatici	eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti)  - elabora una matrice per illustrare come l'attività rispetta i criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, contenuta nell'allegato 4 (foglio 1) alle presenti Linee Guida	autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.)  - verifica il rispetto delle condizioni settoriali e delle attività escluse  - valuta il contributo sostanziale sulla base della relazione preliminare trasmessa dal beneficiario finale
Regime 1 Categoria 2 (eccezione prevista per PMI che realizzano investimenti superiori a 10 mln/€)	Verifica del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici	L'impresa:  - elabora una dichiarazione di conformità giuridica, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti)  <b>- Per le "PMI, piccole imprese a media capitalizzazione, altre imprese ammissibili diverse" da Grandi Imprese:</b> elabora una matrice per illustrare come l'attività rispetta i criteri per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, contenuta nell'allegato 4 (foglio 1); inoltre elabora una matrice ambientale, contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per gli altri obiettivi ambientali, contenuta nell'allegato 4 (foglio 2) alle presenti Linee Guida	
Regime 2 Categoria 1	Verifica di sostenibilità ambientale	L'impresa:  - elabora una dichiarazione di conformità giuridica,	Il soggetto attuatore/gestore:  - verifica la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

		<p>allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- elabora una matrice ambientale, contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, contenuta nell'allegato 4 (foglio 2) alle presenti Linee Guida (salvo quanto previsto dal CID per M1C2 I5.1 e M4C2 I3.2)<sup>22</sup></li></ul>	<p>autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verifica il rispetto delle condizioni settoriali e delle attività escluse;</li><li>- verifica il rispetto del principio DNSH e dei principi della sostenibilità ambientale esaminando la matrice ambientale trasmessa dal beneficiario finale</li></ul>
Regime 1 Categoria 1	Verifica di sostenibilità ambientale	<p>L'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- elabora una dichiarazione di conformità giuridica, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti)</li><li>- <b>per le GI:</b> l'impresa elabora una relazione di sostenibilità ambientale, contenente informazioni per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, che comprovi il contributo positivo anche in termini di LCA, tenendo conto dei criteri per contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici sulla base dei criteri individuati nella scheda 26.</li></ul>	<p>Il soggetto attuatore/gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verifica la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.)</li><li>- verifica il rispetto delle condizioni settoriali e delle attività escluse;</li><li>- valuta, attraverso la relazione trasmessa dal beneficiario finale, la sostenibilità ambientale e il contributo sostanziale, eventualmente con ausilio di esperti incaricati.</li></ul>

<sup>22</sup> Salvo quanto previsto espressamente dalla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 Luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia (CID) in merito alle due misure M1C2 I 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive e M4C2 I 3.2 Finanziamento di Start up, laddove è espressamente prevista "l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU"



## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

In linea con quanto indicato negli *Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU*, in caso di progetti presentati da PMI o da piccole imprese a media capitalizzazione non è richiesta la verifica di sostenibilità e si potrà applicare o la verifica del contributo sostanziale o la verifica DNSH in funzione del *regime applicabile*.

### 4.1.3 Valutazione degli obiettivi ambientali

In fase di selezione degli interventi, il Soggetto attuatore/gestore valuta il rispetto degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni fornite all'interno delle domande pervenute da parte dei soggetti proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento, tenendo conto, laddove effettivamente pertinenti in funzione dei settori di attività e della tipologia di investimenti realizzati, delle indicazioni contenute nelle schede tecniche allegate alla circolare MEF 32/2021, così come aggiornata con la circolare MEF 33/2022, ed indicate nella Tabella 1 "*Elenco degli investimenti*".

Per ciascun obiettivo ambientale, le informazioni rese dalle imprese proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento, riguardano quanto indicato nella Tabella 3 seguente "*Elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale*", la quale sintetizza quanto previsto dall' art. 9 all'art. 15 del Regolamento Tassonomia 852/2020.

Tabella 5 Elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale

Obiettivo ambientale	Elementi oggetto di verifica	Note
Mitigazione	Gas serra	Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO <sub>2</sub> , o se concorre a una loro riduzione.
Adattamento	Impatto sul clima	Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una



## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

	<i>attuale e futuro su sé stesso o sulle persone, sulla natura o sugli attivi</i>	valutazione dei rischi per il clima che, all'occorrenza, sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
<b>Sostenibilità</b>	<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
<b>Economia circolare</b>	<i>Efficientamento processi e utilizzo prodotti</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se: <ul style="list-style-type: none"><li>• è efficiente in relazione alle risorse principali usate;</li><li>• non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;</li><li>• conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.</li></ul>
<b>Prevenzione e riduzione</b>	<i>Inquinamento</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).



## Ministero delle Imprese e del Made in Italy

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

<b>Protezione e ripristino</b>	<i>Biodiversità ed ecosistemi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.
--------------------------------	-----------------------------------	--

Ai fini della valutazione, il Soggetto attuatore/gestore terrà conto di quanto già specificato in tema di danno significativo al paragrafo 2 “Obiettivi ambientali” del presente documento, in riferimento all' art.17 del Reg. Tassonomia 852/2020.

Inoltre, i Soggetti attuatori/gestori, ai fini dell'attuazione dei singoli investimenti, dovranno prendere in considerazione e comunicare, attraverso specifici atti (es. note o circolari), alcuni elementi di prova del rispetto degli obiettivi ambientali, tra cui a titolo esemplificativo:

- conformità dei processi aziendali con la normativa ambientale vigente;
- possesso di certificazioni ambientali oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione: a titolo esemplificativo, dotazione, da parte delle imprese proponenti di un sistema di gestione ambientale riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente), oppure impiego e/o produzione di beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE<sup>23</sup> o altra etichetta ambientale di tipo I<sup>24</sup>;
- utilizzo, nel progetto, delle migliori tecniche disponibili (BAT);
- individuazione e applicazione di misure di prevenzione/mitigazione degli impatti climatico/ambientali;
- valutazioni, consulenze, perizie, in merito all'impatto ambientale e relativa valutazione degli effetti sugli obiettivi ambientali.

In caso di progetti rientranti in misure a cui si applica il Regime 1, il soggetto attuatore/gestore tiene conto di quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) 2021/2139

<sup>23</sup> Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L'elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

<sup>24</sup> Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

applicando, per ogni attività economica individuata, i relativi criteri di vaglio tecnico per l'obiettivo "mitigazione dei cambiamenti climatici" o "adattamento ai cambiamenti climatici", compresi quelli relativi al rispetto del principio DNSH per gli altri obiettivi ambientali.

In caso di progetti superiori a 10 mln/€ il Soggetto attuatore/gestore effettua inoltre una verifica di sostenibilità, tenendo conto di quanto indicato dai principi degli *Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU*<sup>25</sup>.

A tal fine, anche in questo caso si applicano comunque le disposizioni della tassonomia dell'UE che consentono di classificare talune attività economiche come sostenibili sotto il profilo ambientale, ossia quelle attività che contribuiscono in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali e che non arrecano un danno significativo ad alcuno degli altri cinque obiettivi ambientali<sup>26</sup>.

### **4.2 La valutazione DNSH in fase di attuazione degli interventi (ex post)**

Il Soggetto attuatore e/o gestore, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, assume specifici obblighi in tema di controllo del rispetto delle condizionalità

---

<sup>25</sup> Come indicato negli *Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU*:

- Oggetto dell'esame e della verifica devono essere il progetto e i relativi impatti (par. 1.1, pag. 6);
- Per quanto riguarda i finanziamenti per scopi generali (ad esempio quelli destinati alle imprese per scopi generali) o gli investimenti azionari diretti, la valutazione riguarderà: i) l'approccio generale del destinatario finale all'integrazione delle considerazioni relative alla sostenibilità nei suoi processi; e ii) la capacità del destinatario finale di affrontare i relativi aspetti ed impatti derivanti dalle sue attività (par. 1.1, pag. 6);
- La verifica della sostenibilità è finalizzata a: i) individuare gli impatti dei progetti; ii) introdurre misure di mitigazione per far fronte a tali impatti; e iii) ove possibile, riconoscere le opportunità di miglioramento delle prestazioni in termini di sostenibilità dei progetti (par. 1.4, pag. 7).

<sup>26</sup> Cfr., al riguardo, *Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU*, par. 1.4, pag. 7: *La tassonomia dell'UE consente di classificare talune attività economiche come sostenibili sotto il profilo ambientale (ossia quelle attività che contribuiscono in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali definiti nel regolamento sulla tassonomia, che non arrecano un danno significativo ad alcuno degli altri cinque obiettivi ambientali e che rispettano le garanzie minime di salvaguardia sociale). La verifica della sostenibilità può tenere conto di questa classificazione e quindi provvedere a un'individuazione più approfondita (granulare) degli impatti positivi e negativi. Per questo motivo, una volta entrati in vigore, ove pertinente e nella misura del possibile, i criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE, compreso il principio di non arrecare un danno significativo, saranno applicati in maniera opportuna durante l'intero processo di esame e di verifica.*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH.

In fase ex post, in qualsiasi momento **durante l'espletamento delle successive fasi dell'iter agevolativo, ovvero nelle fasi di attuazione, controllo e monitoraggio e a conclusione dei progetti di investimento si terrà conto**, ai fini della conferma delle agevolazioni, di quanto previsto in fase istruttoria relativamente al corretto assolvimento degli adempimenti da parte dei soggetti beneficiari<sup>27</sup>.

### **4.2.1 Fase di stipula del contratto/provvedimento di concessione con i soggetti realizzatori o soggetti beneficiari di aiuti/incentivi**

Il Soggetto attuatore/gestore, nella fase di stipula del contratto/provvedimento di concessione con il soggetto realizzatore/beneficiario di un progetto di sua responsabilità (e/o al momento della stipula dell'atto d'obbligo ove sia presente), deve provvedere, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso/Bando e relativa documentazione, all'inserimento di specifiche prescrizioni utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti e le condizionalità del PNRR, compreso il rispetto del principio del DNSH.

**In particolare, deve verificare che nei documenti contrattuali sia indicato, tra gli obblighi del soggetto realizzatore, il rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento, nonché verificare le eventuali attestazioni acquisite dal soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione.**

---

<sup>27</sup> Come indicato nelle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori* di cui alla circolare MEF 30/2022, "(...) nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Tali evidenze devono essere prodotte sia in sede di monitoraggio e rendicontazione degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa (...)."



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

Deve prevedere, inoltre, specifiche clausole che comportino la sospensione dei pagamenti o la revoca del finanziamento nel caso di mancato rispetto del principio DNSH, ai sensi della circolare MEF RGS del 14 ottobre 2021 n. 21.

L'attestazione delle verifiche svolte viene effettuata sul sistema ReGIS al momento della registrazione dei dati relativi a ciascuna procedura, apponendo specifico flag informatico che attesti l'espletamento di misure/verifiche ex ante sul rispetto del principio DNSH.

### **4.2.2 Esecuzione contratto/attuazione progetto**

Il Soggetto attuatore/gestore, nella fase di esecuzione delle attività del progetto di sua responsabilità, deve prevedere, in occasione di ciascun SAL da parte del soggetto realizzatore/beneficiario, opportune verifiche in merito al rispetto del principio DNSH, facendo riferimento a quanto previsto nei documenti del progetto approvato.

È pertanto necessario che il Soggetto attuatore/gestore richieda opportune autodichiarazioni/attestazioni al soggetto realizzatore/beneficiario (es. dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese) e che verifichi, durante tutto il corso dell'attività progettuale, la conformità dei documenti prodotti.

### **4.2.3 Rendicontazione e controllo**

Il Soggetto attuatore/gestore è tenuto a rendicontare tramite il sistema Regis (Rendiconto di progetto) le spese sostenute ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di semplificazione dei costi (OCS), attestando il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e, in particolare, del principio del DNSH.

La registrazione dell'attestazione dell'esito regolare delle verifiche svolte su tutte le spese (e relative procedure ad esse collegate) esposte a rendicontazione ed inserite nel "Rendiconto di Progetto", comprensive delle verifiche sul rispetto del principio DNSH, viene effettuata sul sistema ReGIS apponendo specifico flag informatico.

Con riferimento specifico alla verifica sul rispetto del principio DNSH (trasversale e comune a tutti gli interventi) si precisa che, laddove lo stesso costituisca anche un requisito esplicito dell'intervento espressamente indicato nelle condizionalità di cui all'Annex alla CID e agli



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

*Operational Arrangements*, sarà necessario allegare l'attestazione di **verifica di tutti gli elementi di controllo delle checklist utilizzate con indicazione della documentazione probatoria**.

Pertanto, qualora il rispetto del principio DNSH sia previsto nell'Annex alla CID e/o negli *Operational Arrangements* come requisito necessario ai fini del raggiungimento di milestone e target, esso dovrà essere oggetto di prova al momento della rendicontazione della milestone o del target e dovrà quindi, a tal fine, essere prodotta in ReGIS specifica attestazione dell'avvenuta verifica di tutti gli elementi di controllo delle check list utilizzate con indicazione della documentazione probatoria. Se, invece, il rispetto del principio non è previsto nell'Annex alla CID e/o negli *Operational Arrangements*, l'Amministrazione competente dovrà aver cura di conservare la relativa documentazione ai fini di un eventuale audit.

Le check list con la sintesi dei controlli devono essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e, pertanto, ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano.

Come innanzi indicato, la prova dell'avvenuto svolgimento dei controlli di competenza in materia di DNSH, nelle diverse modalità prima descritte, è il presupposto per la corretta compilazione, da parte del Soggetto attuatore/Direzione generale, delle Attestazioni di avvenuta verifica sul rispetto delle condizionalità e dei principi comuni PNRR, tra cui assume particolare rilievo il rispetto del principio DNSH, ai sensi della Circolare MEF RGS 16/2023.

### **5. ULTERIORI INDICAZIONI RELATIVE AL PROCESSO DI VALUTAZIONE**

Le imprese o i soggetti proponenti forniscono le informazioni richieste rispetto agli obiettivi ambientali pertinenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento.

**Ove richiesto**, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento come innanzi descritto, le imprese o gli altri soggetti beneficiari di incentivi forniscono una



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

relazione di parte di un esperto sul rispetto del principio DNSH o sugli effetti positivi del progetto rispetto agli obiettivi ambientali pertinenti.

La **relazione** è articolata secondo i seguenti punti:

- descrizione del progetto, tipologia di investimento, obiettivi;
- valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, in termini di DNSH e/o sostenibilità ambientale anche in un'ottica LCA;
- possibili elementi di prova;
- presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.;
- esiti di consulenze e asseverazioni di esperti;
- evidenze sull'utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti negativi;
- possesso di una certificazione ambientale (EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel), oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione;
- progetto di riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale;

### **6. DNSH NELLE PROCEDURE DI APPALTO**

La Misura M1C2 Inv. 4 "Tecnologie satellitari ed economia spaziale", transitata nelle misure a titolarità di questo Ministero, è attuata attraverso lo strumento dell'appalto pubblico. pertanto, nei prossimi paragrafi si indicheranno le attività da porre in essere per il rispetto del DNSH nell'espletamento di questo tipo di procedimento.

**La Misura rientra nel Regime 2 e le Schede della Guida operativa del MEF applicabili sono la numero 3, 5, 6 e 8**, come indicato nelle circolari MEF e nelle Linee guida per il Soggetto attuatore ASI, adottate dalla precedente Amministrazione centrale titolare della misura, cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale. A seguito del transito nella titolarità di questa Amministrazione, se richiesto dai soggetti attuatori, esse potranno essere oggetto di adattamento alla specificità della misura, su proposta di questi ultimi e d'intesa con l'Unità di missione PNRR e con la Direzione generale titolare (DG RIGFP).



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

In linea generale, per le misure attuate tramite appalto, al fine di rendere attuali i vincoli DNSH, è necessario un tempestivo inserimento nel procedimento dei requisiti tassonomici, inserendo fin dalle fasi preliminari dell'iniziativa tutti i criteri ex-ante. Nel caso in cui sia stato già approvato il progetto definitivo e/o esecutivo, questo deve essere conforme ai vincoli DNSH indicati nelle Schede della Guida operativa e quindi va, nel caso, reso conforme.

Nelle gare per affidamento del servizio di progettazione, i requisiti tassonomici vanno indicati nel capitolato al fine di permettere al progettista affidatario di recepire le prestazioni specifiche.

Nelle gare per l'affidamento dei lavori, i requisiti tassonomici devono essere già recepiti nel progetto esecutivo e, pertanto, potrebbe essere utile, a titolo informativo, richiamarli nel bando di gara.

Il rispetto dei criteri tassonomici deve essere rispettato durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione dell'opera: le check-list di controllo applicabili, allegate alla Guida operativa del MEF, indicano i controlli che potranno essere svolti sia nella fase di progettazione (ex ante) sia nella fase di esecuzione o successivamente al collaudo (ex post) al fine di identificare gli elementi preliminari e successivi che permettono la verifica del principio DNSH per ciascun obiettivo ambientale da parte delle stazioni appaltanti.

Gli obblighi posti in capo al Soggetto attuatore, al fine di garantire il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), possono essere suddivisi in:

- adempimenti nella fase di realizzazione degli appalti, per la presente misura quasi del tutto espletati al momento del transito nella titolarità di questo Ministero;
- adempimenti nella fase di rendicontazione delle spese e degli indicatori target associati al progetto, fasi del tutto attuali ad oggi.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

### **Il Soggetto attuatore dovrà dimostrare il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH) in diversi step procedurali, dando atto che:**

- nella procedura di gara per l'aggiudicazione siano stati adottati criteri ambientali conformi alla normativa UE e nazionale di riferimento, nonché a quanto stabilito dal Regolamento UE 241/ 2021, per assicurare una progettazione adeguata al rispetto del principio DNSH;
- in occasione della stipula del contratto con il soggetto realizzatore (appaltatore), siano stati adottati criteri ambientali conformi alla normativa UE e nazionale di riferimento, nonché a quanto stabilito dal regolamento UE 241/2021, per assicurare una realizzazione adeguata al rispetto del principio DNSH;
- durante l'esecuzione del contratto, sia stato verificato il rispetto, da parte del soggetto realizzatore (appaltatore), dei criteri ambientali previsti dalla normativa UE e nazionale di riferimento, nonché di quanto stabilito dal Regolamento UE 241/2021 e la conformità di quanto realizzato alla progettazione.

Di seguito un'ulteriore e più dettagliata illustrazione degli obblighi di rispetto del DNSH nelle diverse fasi di attuazione della presente misura “ad appalto”.

#### **6.1 Predisposizione ed approvazione di un Avviso/Bando di gara**

Il Soggetto attuatore, nella fase amministrativa di predisposizione ed approvazione di un Avviso/Bando di gara per selezionare un soggetto realizzatore (appaltatore), provvede all'inserimento nell'atto di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare.

Più nel dettaglio, negli atti e nei documenti “chiave” della procedura (Avviso/Bando di gara e relativi documenti tecnici e amministrativi) devono essere espressamente indicati gli elementi e le prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore (appaltatore) ai fini del rispetto della normativa ambientale nazionale e comunitaria applicabile e, in particolare, del DNSH secondo quanto previsto dalle Schede applicabili della guida operativa del MEF (nel caso



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

della Misura Spazio la 3,5,6 e 8, come detto se del caso adattabili alle specificità della misura stessa).

Qualora la stazione appaltante sia un ente terzo rispetto al Soggetto attuatore, quest'ultimo provvederà a verificare che l'Avviso/Bando di gara sia conforme a quanto suddetto.

### **6.2 Affidamento dei servizi di progettazione**

Nel caso di affidamento dei servizi di progettazione è necessario specificare nel Bando di gara che si tratta di un progetto finanziato dal PNRR, indicando anche il regime di riferimento (per le misure Spazio Regime 2). Inoltre, il disciplinare di gara deve includere criteri di selezione di progettisti e consulenti che siano in grado di redigere progetti conformi ai vincoli DNSH della Guida operativa del MEF: è indispensabile prevedere nel bando di gara tutte le figure professionali necessarie.

### **6.3 Affidamento dei lavori**

Nel caso di affidamento dei lavori è necessario specificare nel Bando di gara che si tratta di un progetto finanziato dal PNRR, indicando anche il regime di riferimento (per le misure Spazio Regime 2). Inoltre, il Bando di gara/Capitolato speciale d'appalto deve includere tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto pubblico (ad esempio obbligo da parte del soggetto realizzatore (appaltatore) di fornire tutti i mezzi di prova e le certificazioni di prodotto richieste dal progetto, verifiche prestazionali da eseguire in corso d'opera, ecc.), necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH previsti dalle Schede applicabili.

Il soggetto realizzatore (appaltatore) dovrà assicurare quanto previsto dal progetto per la gestione del cantiere e dei rifiuti e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti; dovrà, inoltre, conservare le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto.

### **6.4 Stipula del contratto con il soggetto realizzatore (appaltatore)**

Il Soggetto attuatore, nella fase di stipula del contratto con il soggetto realizzatore (appaltatore) di un progetto, provvede, coerentemente con quanto previsto dal Bando e della



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

relativa documentazione di gara, **all'inserimento nel contratto di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle condizionalità PNRR e del principio del DNSH.**

In particolare, il Soggetto attuatore deve:

- prevedere nei documenti contrattuali apposite prescrizioni/obblighi PNRR per il soggetto realizzatore (appaltatore) ai fini del rispetto del DNSH;
- verificare le attestazioni acquisite dal soggetto realizzatore (appaltatore) in fase di aggiudicazione.

Qualora la stazione appaltante sia un ente terzo rispetto al Soggetto attuatore, quest'ultimo provvederà a verificare che il contratto sia conforme a quanto suddetto.

### **6.5 Esecuzione del contratto d'appalto**

Il Soggetto attuatore, nella fase di esecuzione delle attività previste dal contratto d'appalto del progetto di sua responsabilità deve prevedere, in occasione della presentazione di ogni SAL da parte del soggetto realizzatore (appaltatore), l'esecuzione di opportune verifiche in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto, compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR. In particolare, deve controllare il rispetto del principio DNSH, facendo riferimento a quanto espressamente richiamato nell'Avviso/Bando di gara nonché a quanto previsto nei documenti del progetto approvato. Pertanto, è necessario che il Soggetto attuatore garantisca e possa dimostrare il rispetto del principio DNSH in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme al soggetto realizzatore (appaltatore).



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

A tale scopo, si potrà chiedere al Direttore dei Lavori e/o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di condurre ulteriori approfondimenti a supporto del rispetto del principio DNSH e di dare evidenza di quanto realizzato nella fase esecutiva degli appalti.

### **6.6 Documentazione amministrativa per la verifica del principio DNSH**

I Soggetti attuatori dovranno presentare, tramite il sistema informativo ReGiS, all'Amministrazione titolare la seguente documentazione amministrativa, **anche ai fini del rilascio, da parte di quest'ultima, dell'attestazione prevista dalla circolare MEF RGS 16/2023** sul rispetto di tutti i principi comuni e condizionalità PNRR nelle diverse fasi della procedura:

- Check list (n.3, n.5, n.6, n.8 o loro adattamento alle specificità della misura, nelle modalità prima indicate) nella fase di progettazione (fase ex-ante) e a conclusione delle attività (fase ex-post), accompagnata almeno dal certificato di ultimazione lavori e da una Dichiarazione di aver verificato il rispetto del principio del DNSH, al momento della progettazione (fase ex-ante) e a ultimazione delle attività dell'appalto pubblico (fase ex-post);
- Autodichiarazione del rispetto dei vincoli DNSH (All. 1) nella fase di rendicontazione delle spese, in cui dare evidenza dell'esito delle verifiche svolte, condotte nella fase esecutiva dell'appalto pubblico (fase in itinere). Tale "Attestazione" rappresenta un documento necessario a comprovare la conformità al principio del DNSH in corso di esecuzione, ai fini dell'avanzamento dei SAL. Il Soggetto attuatore sottoscriverà l'Autodichiarazione DNSH sulla base degli esiti degli accertamenti condotti dal Direttore dei Lavori e da eventuali esperti o consulenti.

Entrambi i suddetti documenti sono, possibilmente, firmati digitalmente dal Soggetto che le redige. In ogni caso, il Soggetto attuatore dovrà raccogliere e conservare ogni altra documentazione probatoria, da produrre in caso di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione titolare di Misura.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

### **7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

I soggetti realizzatori degli interventi sono tenuti a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione richiesta, che consente di dimostrare - in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti - la "sostenibilità ai criteri ambientali EU" dell'investimento.

Alla luce della normativa vigente, infatti, la mancata/incompleta/inesatta predisposizione e conservazione della documentazione richiesta può comportare l'attivazione di meccanismi amministrativi di revoca del contributo già erogato, di sospensione dei pagamenti ancora dovuti e di avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH ai sensi della circolare MEF RGS del 11 agosto 2022 n. 30 e della Comunicazione della Commissione europea COM (2023) 99 del 21.02.2023.

Il Direttore generale

### **ALLEGATI**

1. Modello di autodichiarazione di conformità al principio DNSH da parte del soggetto attuatore/gestore
2. Check list 26\_Finanziamenti a impresa e ricerca
3. Check list 3, 5, 6, 8\_Spazio
4. Format di matrice ambientale (foglio 1 e 2)
5. Schede tecniche DNSH applicabili per il MIMIT: 3, 5, 6, 8, 26